

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1999

---

**Presidenza del presidente ANGIUS**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

|  |           |
|--|-----------|
| PRESIDENTE . . . . .   | Pag. 2, 6 |
| GUERZONI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .                                | 5         |
| VIGEVANI, <i>sottosegretario di Stato per le fi-</i><br><i>nanze</i> . . . . . | 4         |

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

GUERZONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Posto:

che a Modena, come in Emilia-Romagna ed in altre regioni, a partire dagli anni '70, sono sorti nei quartieri cittadini ed in altri centri urbani polisportive, e centri polivalenti ad iniziativa di associazioni di promozione sociale e di volontariato i quali, attraverso una rete di quasi duecento circoli con circa cinquantamila soci, promuovono senza fini di lucro e secondo i valori della solidarietà e della partecipazione attività di ordine culturale, sportivo, ricreativo e di integrazione sociale;

che nel tempo, attraverso prestazioni di lavoro volontario da parte dei soci e con l'autofinanziamento, su aree poste a disposizione dalle amministrazioni comunali, si è costituito un consistente patrimonio di impianti e servizi sulle cui attività gli stessi sindaci fanno conto per rendere sempre più vivibili e sicure le aree urbane attraverso attività aggregative altrimenti impossibili che coinvolgono bambini, adolescenti, adulti e anziani;

che all'interno dei locali dei circoli citati si svolge per i soli soci – in particolare anziani – il gioco della tombola sia come momento costitutivo delle attività associative sia per poter disporre di modeste risorse necessarie per finanziare attività solidali particolarmente significative, quali sono ad esempio i programmi di temporanea ospitalità di bambini stranieri in condizioni di particolare disagio (provenienti da Chernobyl o dal Sahara) ed ancora per poter affrontare interventi – manutentivi, di ripristino, di ammodernamento, di rinnovo delle attrezzature e di ampliamento – resi necessari dalla crescita della domanda associativa;

informato:

che la tenenza della Guardia di finanza di Sassuolo (Modena), in particolare, da diversi anni, in periodi successivi, sottopone a verifiche e controlli sistematici in modo particolarmente esasperante l'attività dei circoli nella presunzione di una evasione fiscale addirittura miliardaria legata al gioco della tombola, con specifico riferimento alla pretesa di far pagare la ritenuta d'acconto (25 per cento) sui premi ai vincitori consistenti in «buoni acquisto»;

che a seguito di detta attività la Guardia di finanza compila processi verbali di contestazione che poi trasmette ai magistrati e agli uffici fiscali talchè, ad esempio, seicento milioni di lire dovrebbe pagare il cir-

colo «La Torre» di Campogalliano (Modena) e ben due miliardi la polispportiva Modena Est;

considerato:

che la ricordata attività della Guardia di finanza – ritenuta pervicace e vessatoria – dà luogo a vivaci proteste da parte di associazioni, circoli, soci e suscita diffuse preoccupazioni negli stessi amministratori comunali e che tutto ciò appare giustificato poichè è notorio che il gioco della tombola, riservato ai soci di un circolo privato, non dà luogo a pagare alcunchè, come ha stabilito l'intendenza di finanza di Mantova nell'ottobre del 1987, poi confermato con la risoluzione n. VI del 4 giugno 1994 del Ministero delle finanze («i circoli di promozione sociale e di volontariato godono di benefici fiscali, anche perchè le imprese possono detrarre l'IVA e dedurre dai redditi altri tributi, cosa che i circoli non possono fare») ed ulteriormente ribadito da sentenze di giudici penali di Modena e Reggio Emilia («i soci possono effettuare tombole in ambito privato senza necessità di autorizzazione intendentizia, o di altre formalità»); lo stesso ha sancito una sentenza del dicembre 1995 della Corte di cassazione a sezioni unite ed anche il Ministro delle finanze con circolare n. 47/98; inoltre le commissioni tributarie dell'Emilia-Romagna (decisione della commissione tributaria di 1° grado di Modena n. 48 in data 7 settembre 1991, decisione della commissione tributaria di 1° grado di Modena n. 8 in data 8 marzo 1993, decisione della commissione tributaria di 2° grado di Modena n. 276 in data 5 dicembre 1994, decisione della commissione tributaria di 1° grado di Modena n. 25 in data 19 febbraio 1996, decisione della commissione tributaria regionale di Bologna n. 75 in data 8 ottobre 1998 e decisione della commissione tributaria regionale di Bologna n. 89 in data 5 novembre 1998) hanno ripetutamente ribadito il principio che «sotto il profilo fiscale, in caso di gioco della tombola effettuato in autogestione e in ambito privato e rivolto ai soci, il circolo, il gruppo di volontariato, l'associazione di promozione sociale non sono tenuti al versamento della ritenuta di acconto»,

si chiede di sapere:

se i controlli e le verifiche che ciclicamente compie la tenenza della Guardia di finanza di Sassuolo nei confronti delle attività e di soggetti associativi di promozione sociale e di volontariato siano in derivazione di nuove normative o di direttive specifiche di organi superiori contrastanti con i ricordati ripetuti provvedimenti dello stesso Ministro delle finanze;

quali iniziative si intenda assumere con urgenza per far cessare le ricordate attività della Guardia di finanza basate su contestazioni senza alcun fondamento sia sotto il profilo dell'ordinamento che per quello che riguarda il fisco;

quali nuove iniziative amministrative e normative, qualora fossero necessarie, si intenda promuovere al fine di assicurare ad attività sociali e civili così altamente responsabili e tanto importanti per la qualità della

vita e la stessa sicurezza nelle città uno svolgimento sereno e nella certezza del diritto.

(3-02791)

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione al nostro esame il senatore Guerzoni lamenta che la tenenza della Guardia di finanza di Sassuolo (provincia di Modena) da alcuni anni sottopone a verifiche e controlli sistematici l'attività dei circoli in cui si svolge per i soli soci, in particolari anziani, il gioco della tombola, nella presunzione di una considerevole evasione fiscale legata a tale gioco, con specifico riferimento alla omessa effettuazione della ritenuta d'acconto, nella misura del 25 per cento, sui premi ai vincitori consistenti in «buoni acquisto». Tutto ciò in contrasto con l'orientamento manifestato in proposito dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, la quale ultima ha costantemente ribadito il principio secondo il quale «sotto il profilo fiscale, in caso di gioco della tombola effettuato in autogestione ed in ambito privato e rivolto ai soci, il circolo, il gruppo di volontariato, l'associazione di promozione sociale non sono tenuti al versamento della ritenuta d'acconto».

Ciò posto, l'interrogante chiede di conoscere se la predetta attività di controllo da parte della Guardia di finanza trovi fondamento in nuove e differenti normative o direttive specifiche dell'Amministrazione finanziaria e quali iniziative si intenda assumere per far cessare i predetti controlli.

In merito all'assoggettabilità ad autorizzazione delle tombole svolte da associazioni e circoli privati ed all'obbligo posto a carico delle medesime del pagamento delle ritenute sui premi e sulle vincite derivanti dalla sorte, in particolare dallo svolgimento del gioco della tombola, il competente dipartimento delle entrate ha rilevato che la normativa tuttora vigente (articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, così come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 322, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384) prevede che l'Amministrazione finanziaria possa autorizzare unicamente «le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dall'articolo 14 e seguenti del codice civile».

La circolare n. 6 del 18 settembre 1990, emanata dalla soppressa direzione generale per le entrate speciali, ha chiarito che l'anzidetta normativa, per quanto attiene il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 14 e seguenti del codice civile, ha inteso legittimare allo svolgimento delle manifestazioni in parola non solo le associazioni e le fondazioni riconosciute e dotate di personalità giuridica, ma anche i comitati, nonché le associazioni non riconosciute, disciplinati dall'articolo 36 e seguenti del codice stesso.

I circoli ricreativi privati si configurano, in genere, come associazioni non riconosciute sicchè, sulla base di quanto sopra indicato, essi debbono considerarsi soggetti legittimati a svolgere le manifestazioni in parola.

In conformità all'indirizzo giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Corte suprema di Cassazione, recepito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 47/E del 10 settembre 1998, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuno specifico regime autorizzatorio e, quindi, non sanzionabile nè penalmente nè amministrativamente, quando il gioco medesimo sia svolto in ambito «strettamente familiare e privato».

Pertanto, ove i giochi di sorte siano resi noti unicamente ai soci iscritti e si svolgano nel circoscritto ambito del circolo, mancando l'elemento della «pubblicità» cui fa riferimento la suindicata sentenza, possono essere svolti liberamente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In ordine, poi, all'assoggettabilità delle vincite derivanti dalle manifestazioni di sorte della ritenuta alla fonte (prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), il predetto dipartimento ha precisato che, ove trattasi di iniziative che, alle condizioni anzidette, possano essere svolte liberamente, è esclusa nei loro confronti l'applicazione dell'anzidetta ritenuta sui prezzi o sulle vincite, atteso che (ai sensi del secondo comma del citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) «l'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati».

Conseguentemente, l'attività dei competenti uffici operativi dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza non potrà che uniformarsi a tale orientamento.

GUERZONI. Sono senz'altro soddisfatto della risposta del Governo.

Nell'interrogazione mi ero chiesto se erano intervenute direttive amministrative nuove, perchè escludevo – salvo, ripeto, ulteriori sviluppi nella legislazione e nell'amministrazione – che vi potesse essere una risposta diversa da quella che ha fornito il signor Sottosegretario, poichè la sentenza citata della Corte di Cassazione e le numerose sentenze di magistrati e di commissioni tributarie (come afferma giustamente nella risposta il rappresentante del Governo) hanno, per così dire, «solidificato» l'orientamento per il quale i soggetti che non sono obbligati ad autorizzazione non sono neanche tenuti al pagamento della ritenuta di acconto: soltanto quelli bisognosi di autorizzazione hanno questa incombenza.

I soggetti per i quali ho prodotto questa interrogazione nella parte descrittiva svolgono tutti attività in ambito privato e di conseguenza appartengono alla categoria per la quale vi è obbligo di autorizzazione ed è escluso il pagamento della ritenuta del 10 per cento alla fonte. Fra l'altro, in questi casi si tratta di soggetti meritori: si tratta di presidenti che, dopo

che i verbali della Tenenza della Guardia di finanza citata nell'interrogazione giungono dal magistrato, si trovano sottoposti ad un'inchiesta; dopo ancora «entra in ballo» la commissione tributaria. Occorrono poi tre-quattro anni al magistrato e due anni alla commissione tributaria per concludere. Tutto ciò è a carico di persone che prestano la loro attività in modo volontario e che si trovano così coinvolte da magistrati ordinari e tributari per cinque o sei anni. Tutto ciò proprio non ha senso.

Si tratta, peraltro, di associazioni alle quali in generale è affidato dai comuni e dai sindaci lo svolgimento delle loro funzioni, soprattutto attività aggregative, di quartiere. Il signor Sottosegretario è della mia terra, conosce tutto ciò e non è il caso che stia ad illustrare oltre come stanno le cose.

Concludo ripetendo di essere soddisfatto della risposta.

Mi chiedo, signor Sottosegretario, se dopo questa messa a punto – immagino dell'ufficio legislativo e degli organi del Ministero – non si ravvisi la necessità di una nuova messa a punto, con una circolare ministeriale o quant'altro in modo che anche la Guardia di finanza possa dedicarsi magari ad altre attività, impegnandosi nella lotta meritoria contro l'evasione, e non intervenga in situazioni che, come è più che dimostrato, non è il caso di perseguire. Questa attività ha in sé qualcosa di esasperato e di persecutorio: non credo vada favorita.

Ringrazio la Commissione per l'attenzione prestata e il rappresentante del Governo per la risposta fornita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA



